

**CONCORRENZA TRA PAESI**

Si aggiornano  
le regole  
dell'«attrazione»

Marco Lanza e Francesco Nobili > pagina 2

# Il Fisco aggiorna la lista dei bonus per l'«attrazione»

Set di agevolazioni per i neoresidenti  
Ma limitazioni per Patent box e Ace

## Innovazioni continue

Dal 2013 a oggi varate più disposizioni  
per incentivare gli investimenti dall'estero

## Nuove proposte

Dalla commissione Finanze della Camera  
possibili ulteriori interventi su vari livelli

PAGINA A CURA DI

**Marco Lanza**  
**Francesco Nobili**

■ Negli ultimi anni sono state approvate diverse norme fiscali per incentivare l'attività d'impresa e i nuovi investimenti in Italia, intervenendo sia con norme specifiche per nuovi investimenti o apporti, sia con norme «di sistema», quali la riduzione dell'aliquota Ires dal 27,5% al 24% o la sistematizzazione dell'abuso del diritto.

Il quadro complessivo degli interventi, riassunto nella tabella qui accanto, può quindi essere distinto in tre grandi aree, dalle disposizioni di carattere generale a quelle riservate a particolari categorie.

### Le novità più recenti

Tra le norme interessate più di recente da modifiche, vanno segnalate quelle dedicate a super ammortamenti (maggiorazione del 40% del costo fiscale ammor-

tizzabile dei beni strumentali materiali nuovi) e iper ammortamenti (maggiorazione del 150% del costo fiscale dei beni strumentali materiali nuovi ad altissima tecnologia e maggiorazione del 40% del costo fiscale di taluni beni strumentali immateriali come il software). Sono invece stati oggetto di revisioni più restrittive il Patent Box (dal 1° gennaio scorso l'esclusione da imposizione del 50% del reddito derivante dagli *intangibles* non riguarda i marchi) e l'Ace, che ora consente una deduzione fiscale pari all'incremento del capitale proprio rispetto a quello esistente al 31 dicembre 2010, moltiplicato per l'1,6% per l'esercizio 2017 e per l'1,5% per l'esercizio 2018 (la percentuale per l'esercizio 2016 era del 4,75%).

Vi sono poi disposizioni già in vigore da tempo come la disciplina Pex, che consente la non imponibilità del 95% delle plusvalenze sulla cessione di partecipazioni

(al ricorrere di determinate condizioni) e dei dividendi.

### Per l'«attrazione»

Accanto agli incentivi giocano un ruolo determinante per gli investitori esteri la certezza del diritto e il ruling. Attualmente la nuova definizione dell'abuso del diritto sancisce con maggiore chiarezza la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale. L'istituto del ruling internazionale consente di raggiungere



re un accordo preventivo con le Entrate su tematiche di fiscalità internazionale. Un aspetto che va associato alla razionalizzazione del sistema degli interpelli in quattro categorie, con risposta dell'Agenzia tra i 90 e i 120 giorni: ❶ ordinario (applicazione delle disposizioni tributarie di incerta interpretazione e corretta qualificazione di determinate fattispecie, in condizioni di obiettiva incertezza); ❷ probatorio (condizioni per accedere a determinati regimi fiscali, ad esempio in tema di società di comodo o di Ace); ❸ anti-abuso (abusività di un'operazione ai fini non solo delle imposte dirette, ma per qualsiasi settore impositivo); ❹ disapplicativo, l'unica tipologia di interpello obbligatorio (disapplicazione di norme di carattere antielusivo con la dimostrazione che non si verificano effetti elusivi nella fattispecie in esame).

### I possibili sviluppi

In questo ambito di cooperazione, accanto alle possibilità già esistenti, sembrano presentarsi ulteriori sviluppi. Per la cooperative compliance, finalizzata a un accordo preventivo sulla tassazione e attualmente applicabile solo ai soggetti con ricavi superiori ai 10 miliardi, si ipotizza che la soglia possa scendere gradualmente verso i 100 milioni.

Inoltre, una proposta di legge recentemente presentata da Maurizio Bernardo, presidente della commissione Finanze della Camera (atto camera 4456, per incentivare nuovi investimenti nella città metropolitana di Milano in particolare e in Italia in generale, segnalata sul Sole 24 Ore del 14 giugno) proprio per dare maggiore certezza agli investitori esteri prevede che all'interpello sui nuovi investimenti e alla cooperative compliance possano accedere, indipendentemente dal rispetto delle soglie di investimento e di ricavi, anche soggetti esteri che effettuano nuovi investimenti e assumono nuova forza lavoro in Italia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## La rassegna degli incentivi

Misure fiscali di attrazione in Italia per imprese e persone fisiche

Misura	Descrizione
<b>DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE</b>	
<b>Riduzione aliquota Ires</b>	Dal 27,5% al 24% (art. 77, c. 1, Tuir, modificato dalla legge 208/2015)
<b>Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo</b>	Credito pari al 50% delle spese incrementalmente, anche per imprese che svolgono R&S per conto di altre imprese Ue o See, con ammontare massimo annuale del credito di 20 milioni (art. 3, Dl 145/2013)
<b>Patent Box</b>	Esclusione da imposizione del 50% (a regime) del reddito derivante da intangibles - con esclusione, per le istanze presentate a partire dal 1° gennaio 2017, dei marchi - per 5 periodi d'imposta (art. 1, c. 37-45, legge 190/2014)
<b>Super ammortamenti</b>	Maggiorazione 40% del costo fiscale ammortizzabile di beni strumentali materiali nuovi (art. 1, c. 91-93, legge 208/2015, proroga art. 1, c. 8, legge 232/2016)
<b>Iper ammortamenti</b>	Maggiorazione 150% del costo fiscale dei beni strumentali materiali nuovi ad altissima tecnologia e maggiorazione del 40% del costo fiscale di taluni beni strumentali immateriali, come il software (art. 1, c. 9-13, legge 232/2016)
<b>Ritenuta su interessi</b>	Nessuna ritenuta su interessi: 1) da finanziamenti a m/l termine a imprese italiane, erogati da enti creditizi Ue, assicurazioni e investitori istituzionali esteri (soggetti a vigilanza) residenti in Paesi con scambio di informazioni; 2) da obbligazioni/cambiali finanziarie non negoziate detenute da investitori qualificati (art. 26, c. 5-bis, Dpr 600/1973; art. 1, c. 1, Dlgs 239/1996)
<b>PEX (Participation exemption)</b>	Non imponibilità del 95% delle plusvalenze sulla cessione di partecipazioni (al ricorrere di determinate condizioni) e dei dividendi (art. 87 e 89, Tuir)
<b>ACE (Aiuto alla crescita economica)</b>	Deduzione fiscale pari all'incremento del capitale proprio rispetto a quello al 31 dicembre 2010, moltiplicato per 1,6% per l'esercizio 2017 e per 1,5% per il 2018 - per il 2016 era 4,75% (art. 1, Dl 201/2011, modif. art. 7 Dl 50/2017)
<b>CERTEZZA DEL DIRITTO</b>	
<b>Nuova definizione dell'abuso del diritto</b>	Libertà di scelta del contribuente tra più regimi opzionali offerti dalla legge e tra operazioni con diverso carico fiscale (art. 10-bis, legge 212/2000)
<b>Ruling internazionale</b>	Accordo preventivo con l'agenzia delle Entrate su: transfer pricing; valori di ingresso e uscita per trasferimento residenza verso o dall'Italia; sussistenza di stabile organizzazione; attribuzione di profitti e perdite a stabile organizzazione; applicazione di Convenzioni contro le doppie imposizioni; trattamento di dividendi/interessi/royalties erogati a o percepiti da non residenti (art. 31-ter, Dpr 600/1973)
<b>Razionalizzazione del sistema degli interpelli</b>	Interpello ordinario, probatorio, anti-abuso e obbligatorio disapplicativo, con risposta AdE massimo tra i 90 e i 120 giorni (art. 11, legge 212/2000)
<b>Nuovi investimenti</b>	Interpello su trattamento fiscale di nuovi investimenti di ammontare almeno pari a 30 milioni con ricadute occupazionali significative e durature. Risposta AdE entro 120 giorni, prorogabili di altri 90 (art. 2, dlgs 147/2015)
<b>Cooperative Compliance</b>	Accordo preventivo su tassazione per soggetti con ricavi superiori ai 10 miliardi. La soglia dovrebbe scendere verso i 100 milioni (art. 7, dlgs 128/2015)
<b>Procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata («Web Tax»)</b>	Possibilità per non residenti con determinate caratteristiche di definire i debiti tributari dell'eventuale stabile organizzazione. Se i termini per presentare la dichiarazione sono scaduti, le sanzioni amministrative sono ridotte alla metà e il reato di omessa dichiarazione non è punibile (art. 1-bis, Dl 50/2017)
<b>AGEVOLAZIONI PER I SOGGETTI CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA FISCALE IN ITALIA</b>	
<b>Trasferimento delle società</b>	Rivalutazione al valore normale, ai fini fiscali, di beni delle società provenienti da Paesi white list. Per le società provenienti da Paesi black list il criterio del valore normale viene riconosciuto solo con un accordo preventivo con l'AdE (art. 166-bis, Tuir)
<b>Trasferimento di lavoratori altamente qualificati</b>	Regime opzionale di detassazione (per 5 anni) pari al 50% dei redditi di lavoro dipendente o autonomo di lavoratori altamente qualificati che non sono stati residenti in Italia negli ultimi 5 anni e si impegnano a permanere in Italia per almeno 2 anni (art. 16, dlgs. 147/2015)
<b>Imposta sostitutiva su redditi esteri</b>	Le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia dopo essere state residenti all'estero per almeno 9 degli ultimi 10 anni, possono optare per un'imposta fissa annuale di 100mila euro sui redditi esteri. L'opzione valida al massimo per 15 anni, è revocabile in ogni momento (art. 24-bis, Tuir)

FOCUS. PER I TRASFERIMENTI

# Società e dipendenti con regimi di favore su più annualità

**T**ra le innovazioni più recenti vi sono le disposizioni che agevolano società e persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia. In primis, la norma che consente la rivalutazione, ai fini fiscali, dei beni delle società che si trasferiscono: per società provenienti da Paesi "white list" il valore fiscale di attività e passività è determinato in base al valore normale (in linea con il valore di mercato) a prescindere dall'applicazione di una exit tax nel Paese di provenienza. Per società provenienti da Paesi "black list" il valore fiscale di attività e passività è rispettivamente pari al minore o al maggiore tra (i) costo di acquisto, (ii) valore di bilancio e (iii) valore normale. In quest'ultimo caso, per ottenere il riconoscimento del valore normale, occorre un accordo preventivo con le Entrate. È stato chiarito (risoluzione 69 del 5 agosto 2016) che le disposizioni si applicano anche se il trasferimento avviene in seguito a operazioni straordinarie, quali fusioni o scissioni.

La proposta di legge di recente presentata in commissione Finanze alla Camera (atto 4456, si veda anche l'altro articolo) prevede (in particolare per l'attrazione di sedi centrali e società holding di gruppi multinazionali) che i dividendi distribuiti da tutti i soggetti fiscalmente residenti in Italia (indipendentemente dal loro trasferimento nel nostro Paese) a società residenti in Paesi non Ue che consentono adeguato scambio di informazioni siano soggetti a ritenuta a titolo d'imposta dell'1,20%, come già avviene per i dividendi distribuiti a società Ue o See.

Per le persone fisiche invece, opera un regime opzionale di detassazione (per 5 anni) pari al 50%

dei redditi di lavoro dipendente o autonomo conseguiti da lavoratori, altamente qualificati, che trasferiscono la residenza in Italia, non sono stati residenti negli ultimi 5 anni e si impegnano a permanere in Italia per almeno 2 anni (si veda anche la circolare 17/Edel del 23 maggio scorso). La proposta di legge 4456 incentiva ancor più l'assunzione di forza lavoro da parte di gruppi esteri che effettuano nuovi investimenti in Italia, prevedendo l'esenzione per i dipendenti di alcune tipologie di fringe benefit, con l'introduzione di una semplificazione e di un beneficio per «expatriates».

Infine, c'è il nuovo regime opzionale di imposta sostitutiva per i redditi esteri delle persone fisiche neoresidenti. In particolare, le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia dopo essere stati residenti all'estero per almeno 9 degli ultimi 10 anni possono optare per un'imposta fissa annuale di 100 mila euro (25 mila per ogni familiare aggiuntivo) sui redditi esteri. L'opzione, valida al massimo per 15 anni e revocabile in ogni momento, consente di evitare la compilazione del quadro RW per le attività estere e di non assoggettare a imposta di successione e donazione i beni all'estero. Mentre la detassazione del 50% del reddito si adatta ai soggetti che arrivano in Italia per l'attività lavorativa, questa seconda disposizione (flat tax) favorisce gli Hnwi (*high net worth individuals*) con patrimoni e redditi esteri significativi, anche perché i redditi di fonte italiana rimangono ordinariamente tassabili in Italia. Peraltro dalla flat tax non possono essere scomutate le imposte estere con il meccanismo del foreign tax credit.